

COMUNE DI CESENA

(Provincia di FORLI'-CESENA)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI

(approvato con deliberazione di C.C. n.204 del 16/11/2006 esecutiva il 05/12/2006, modificata con deliberazione di C.C. n. 28 del 29/04/2021)

INDICE

Art. 1) Oggetto del Regolamento	Pag.	2
Art. 2) Definizioni	и	2
Art. 3) Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	и	2
Art. 4) Soggetti accertatori	и	3
Art. 5) Atti di Accertamento, contestazione e notificazione	и	4
Art. 6) Competenza	и	4
Art. 7) Rapporto all'autorità competente	и	4
Art. 8) Ordinanza-ingiunzione	и	5
Art. 9) Competenza a emettere le ordinanze-ingiunzione o di archiviazione	и	5
Art. 10) Termini per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni	и	6
Art. 11) Determinazione dell'importo delle ordinanze-ingiunzioni	и	6
Art. 12) Sanzioni amministrative accessorie	и	7
Art. 13) Disposizioni transitorie e finali	и	7
Art 14) Entrata in vigore	и	8

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti del Comune, salva diversa ed espressa previsione.
- 2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.
- 3. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza, rispettivamente approvato ed emessa successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione.
- 4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.
 - 5. Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Art. 2 - DEFINIZIONI

- 1. Attraverso l'utilizzo generico, nel presente regolamento, delle espressioni "ordinanze" o "ordinanze comunali" si intendono sia le ordinanze emesse dal sindaco sia quelle emesse dai dirigenti.
- 2. Il riferimento a "ordinanze-ingiunzione" o a "ordinanze di archiviazione degli atti" è sempre operato in forma esplicita.

Art. 3 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

- 1. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano state prestabilite specifiche sanzioni da parte delle relative disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 (venticique/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
- 2. Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie graduate tra un minimo ed un massimo edittale, continuano ad applicarsi quelle ivi previste, con l'eccezione che qualora il minimo edittale sia inferiore a euro

- 25,00, questo dovrà essere elevato a tale importo. Analogamente, qualora il massimo edittale della sanzione amministrativa risulti superiore a euro 500,00, questo dovrà essere abbassato a tale importo.
- 3. Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie non graduate tra un minimo ed un massimo, continuano ad applicarsi quelle ivi previste, con l'eccezione che, qualora l'importo della sanzione minima che risulti dall'applicazione del terzo del massimo sia inferiore a euro 25,00, dovrà trovare applicazione l'importo minimo previsto dal comma 1 del presente articolo. Analogamente, qualora il massimo edittale della sanzione amministrativa risulti superiore a euro 500,00, dovrà trovare applicazione l'importo massimo previsto dal comma 1 del presente articolo.
- 4. Per le violazioni di norme relative a materie di competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art. 8 L.R. 24/03/2004 n. 6, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie non sono inferiori a €. 25,00 e non sono superiori a €.10.000.
- 5. Per i regolamenti e le ordinanze comunali già in vigore, che non indichino l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.
- 6. Per tutte le violazioni previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento è consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.
- 7. È assolutamente esclusa la possibilità del pagamento diretto della sanzione amministrativa nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 4 - Soggetti accertatori

- 1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
- 2. Il sindaco può, con proprio provvedimento, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nel medesimo atto.
- 3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti

espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano la competenza ai sensi della legislazione vigente.

- 4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 sono muniti di un apposito documento di riconoscimento che ne attesta l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
- 5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5 - Atti di accertamento, contestazione e notificazione

1. Per l'accertamento, la contestazione e notificazione della violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale si osservano le disposizioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge n. 689/1981.

Art. 6 - Competenza

- 1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento è individuato nella persona del Segretario Generale o di un dirigente dell'ente preposto all'unità organizzativa competente all'applicazione di sanzioni amministrative disciplinata dal presente Regolamento.
- 2. Con propri provvedimenti il Dirigente individuato definisce ogni soluzione organizzativa volta a rendere efficaci le attività di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 7 - Rapporto all'autorità competente

- 1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge n.689/1981, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante trasmette all'unità organizzativa/ servizio competente entro il termine perentorio di 12 (dodici) mesi dalla data di notificazione del verbale di accertamento:
 - a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione nonché gli eventuali scritti difensivi ricevuti;

c) le osservazioni in ordine agli scritti difensivi, che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi per conoscenza, e ogni altro chiarimento o informazione.

Articolo 8 - Ordinanza-ingiunzione

- 1. L'ordinanza-ingiunzione deve contenere le indicazioni relative ai seguenti elementi essenziali:
 - a) autorità dalla quale promana;
- b) violazione per la quale è emessa, negli aspetti di fatto (data, luogo, ecc.) e di diritto (norme violate);
 - c) compimento degli atti di accertamento della violazione e forme di contestazione;
 - d) motivi per i quali è stato ritenuto fondato l'accertamento;
 - e) criteri seguiti nella determinazione in concreto dell'entità della sanzione;
- f) ammontare della sanzione ed entità e specie delle spese di cui si ingiunge il pagamento contestuale;
- g) generalità del responsabile della violazione e degli eventuali responsabili in solido o di chi è tenuto per legge al pagamento;
 - h) ufficio competente a ricevere il pagamento;
 - i) indicazione dell'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale è ammesso presentare ricorso.
- 2. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai residenti all'estero dei quali non si conosce l'indirizzo, si applica la disposizione dell'articolo 14,comma 5, della Legge n. 689/1981.
- 3. Per la notifica delle ordinanze-ingiunzioni ai trasgressori senza fissa dimora, si procede mediante affissione alla Casa Comunale.

Art. 9 - Competenza a emettere le ordinanze-ingiunzione o di archiviazione

1. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, al dirigente individuato dal precedente articolo 6.

Art. 10 - Termini per l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni

- 1. L'ordinanza-ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 30 (trenta) mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 7.
- In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro il termine di cui all'art. 28 della legge 689/1981, dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento. Qualora questo non avvenga il verbale di violazione decade di diritto.
- 2. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 18 (diciotto) mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.
- 3. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 9 (nove) mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.
- 3bis. Lo svolgimento dell'audizione potrà avvenire altresì "da remoto", in modalità telematica. Durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, sulla base delle disposizioni vigenti, tale modalità costituisce procedura ordinaria di svolgimento delle audizioni. Le modalità tecniche ed applicative per lo svolgimento delle stesse sono disciplinate con specifiche disposizioni tecniche, rese note direttamente ai soggetti interessati e mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente. Queste saranno adeguate periodicamente, nell'ottica di massima efficacia ed efficienza del servizio.
 - 4. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 3 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dall'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto dal comma 2.

Art. 11 - Determinazione dell'importo delle ordinanze-ingiunzioni

- 1. In sede di irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente art. 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza-ingiunzione motivata ai sensi dell'art.11 della legge 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti.
- 2. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata a rate con le modalità previste dall'art. 16 della legge 689/1981, questo sia al momento

dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione sia in presenza del solo processo verbale di accertamento, ovvero rateizzando l'importo del pagamento in misura ridotta.

Art.12 - Sanzioni amministrative accessorie

- 1. I regolamenti e le ordinanze potranno prevedere sanzioni accessorie (ad es.: obbligo di sospendere una determinata attività; rimozione o rimessa in pristino; ecc.) la cui applicazione è effettuata con le modalità ivi previste e facendone espressa menzione sul verbale di accertamento.
- 2. Fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 650 del C.P., la violazione del provvedimento previsto dalla sanzione accessoria comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari nel massimo ad Euro 500,00 senza pregiudizio, qualora le circostanze lo richiedano, per l'eventuale emanazione, da parte della competente autorità (Sindaco), di un provvedimento (Ordinanza) contingibile ed urgente al fine di porre rimedio alla situazione irregolare rilevata.
- 3. L'applicazione delle sanzioni accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma degli artt. 19, 20 e 21 della legge 689/1981.

Art. 13 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. 383/1934, si intendono abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
- 2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle vigenti disposizioni in materia.
- 3. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell'atto.
- 4. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, salvo diversa esplicita

disposizione esplicitata nell'atto.

- 5. Il presente regolamento è di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.
- 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981 n. 689 ed alla legge regionale n. 21/1982.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.